

IL MERITO

Segreto militare - Immunità NATO

La decisione

Segreto militare - segreto di Stato - spionaggio militare - qualifiche di sicurezza - classifiche di segretezza - diritto di difesa - immunità NATO

(Art. 88 c.p.m.p.; Art. 93 c.p.m.p.; Art. 42 L. 3 agosto 2007, n. 124; Art. 7 Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951)

La ricostruzione del regime di ostensibilità dei documenti con qualifica di sicurezza NATO non risulta contrastare con la disciplina normativa dettata dalla legge 124/2007, in materia di classifiche di segretezza e segreto di Stato, che nulla prevede in ordine ai documenti "qualificati", atteso che detta qualifica di sicurezza non impedisce in modo assoluto la conoscibilità dell'A.G. delle relative informazioni, ma ne condiziona l'accesso ad un'autorizzazione (declassifica) dell'organizzazione che le ha originate che, nel caso di specie, si realizza mediante la procedura di interpello di tutti i membri dell'organizzazione.

Ritenuta accertata, sulla base delle complessive risultanze processuali, la natura dei documenti e la loro attinenza agli interessi tipizzati dall'art. 86 c.p.m.p., nessun ulteriore rilevante contributo probatorio potrebbe essere dato dalla acquisizione degli stessi, anche considerato che la loro eventuale ostensione in ambito processuale, con l'inevitabile pubblicità che ne deriverebbe, pregiudicherebbe quegli interessi che la limitazione alla divulgazione, insita nelle classifiche, mira a tutelare.

Ai fini dell'attivazione del procedimento per la declassifica e il rilascio dei documenti, occorrerebbe, evidentemente, che sussista la necessità, se non la indispensabilità, di conoscere l'esatto contenuto delle informazioni, ai fini del decidere, anche considerata la complessità ed inevitabile durata della procedura stessa, incompatibile con la ragionevole durata del processo. Tale interesse alla conoscenza può ritenersi sussistente, nonostante il conseguente pregiudizio per gli interessi tutelati dal vincolo di segretezza, quando le informazioni contenute nel documento siano indispensabili ai fini della ricerca della prova dei fatti penalmente rilevanti.

TRIBUNALE MILITARE DI ROMA, Sez. I, 9 marzo 2023 (dep. 6 giugno 2023), n. 5 - VERRONE, *Presidente* - ZOPPOLI, *Giudice* - ZANICHELLO, *Giudice Militare*

Immunità NATO e diritto di difesa: il Tribunale militare di Roma si pronuncia sul problematico bilanciamento tra la doverosa tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e l'obbligo di adempiere alle prescrizioni imposte dall'appartenenza ad Organizzazioni internazionali

Il contributo si sofferma su una recente pronuncia con cui il Tribunale militare di Roma ha condannato un militare in servizio presso la Marina militare italiana per fatti di spionaggio concernenti l'indebita divulgazione di notizie contenute in documenti recanti la qualifica di sicurezza NATO. Come noto, il peculiare regime di immunità di cui gode l'Alleanza impedisce che i documenti ad essa appartenenti vengano resi automaticamente disponibili alle parti in sede processuale, motivo per cui, nel caso di specie, la loro appartenenza e attinenza agli interessi dell'Organizzazione sono state ritenute debitamente provate soltanto sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni qualificati sentiti sul punto. La difesa, tuttavia, ritenendo che ciò pregiudicasse il diritto di difesa dell'imputato, chiedeva al Collegio di adottare le determinazioni necessarie affinché venisse esperita l'apposita procedura, prevista dallo stesso ordinamento NATO, volta ad autorizzare l'ostensione in sede processuale dei carteggi appartenenti all'Organizzazione, eccependone, in subordine, l'inutilizzabilità. Il Tribunale, pur rinvenendo in detta procedura uno strumento imprescindibile al fine di evitare lacune probatorie, ne condiziona tuttavia l'esperibilità al principio di extrema ratio, ovvero alla circostanza per cui il contenuto dei documenti oggetto delle condotte rivelatorie non sia in altro modo provabile, nemmeno con l'ausilio di dichiarazioni testimoniali qualificate. Difatti, il ricorso alla procedura di "dequalifica" si pone, evidentemente, come eccezione all'operatività delle prescrizioni specificamente volte a garantire, tramite la previsione di un esteso regime di immunità, il corretto funzionamento di un'Organizzazione impegnata ad assicurare la pace e la cooperazione internazionale.

Il commento, dopo aver analizzato gli elementi costitutivi delle fattispecie di diritto interno poste all'attenzione dei giudici, proponendo un continuo raffronto con la corrispondente normativa internazionale, si sofferma, nella parte conclusiva, proprio sulle questioni evocate dalle eccezioni difensive, le quali ripropongono il tema, già affrontato dalla giurisprudenza sovranazionale, della conciliabilità dell'obbligo di tutelare i diritti fondamentali dell'individuo con il dovere di adempiere agli obblighi imposti dall'appartenenza ad Organizzazioni internazionali.

NATO immunity and right of defence: the Military Court of Rome states on the problematic balance between the due protection of fundamental rights and the duty to fulfil the obligations imposed by the membership of International Organisations

This paper focuses on a recent judgement by which the Military Court of Rome convicted a military of the Italian Navy for acts of espionage relating to improper disclosure of information contained in NATO-classified documents. As is well known, the regime of immunity enjoyed by the Alliance prevents the automatic availability of its documents to every Party of a trial; for that reason, in the present case, the relevance of the information with respect to the proper NATO interests was considered exhaustively proved solely on the statements made by the qualified witnesses heard during the investigation. The defence, however, considering that this regime of immunity prejudiced the defendant's right of defence, requested the Court to adopt the necessary measures to carry out the specific "de-qualification" procedure, which is aimed at allowing the Atlantic Alliance documents to be shown during the proceedings; otherwise, the defence stated that these documents could not be used as sources of evidence. Although

the Military Court recognises in this “de-qualification” procedure an indispensable tool to avoid lacks in evidence, nevertheless it states that the recourse to this practice is possible, according to the principle of extrema ratio, only when the content of the Alliance documents is not otherwise provable, neither with the aid of qualified witnesses’ statements. In fact, the operation of the “de-qualification” procedure is an exception with respect to those provisions aimed at guaranteeing, through a particular regime of immunity, the proper functioning of an Organisation committed to promote peace and cooperation at international level.

The contribute, after analysing the constitutive elements of the national legal provisions brought to the attention of the judges, even proposing a continuous comparison with the corresponding International legislation, dwells, in the final part, on the specific, problematic issues raised by the exception of the defence, which reiterate the theme, already addressed to the ECHR Court, of the compatibility of the duty to protect the fundamental, individual, rights with the additional one to fulfil obligations imposed by the membership of International Organisation.

SOMMARIO: 1. Il fatto. - 2. Premessa. Notizie segrete e notizie riservate. Il concetto di segreto militare. - 2.1. Classifiche di segretezza e qualifiche di sicurezza. - 3. Le condotte contestate. - 4. Le eccezioni della difesa: la mancata ostensione dei documenti in sede istruttoria e la presunta lesione del diritto di difesa. - 5. Riflessioni conclusive.

1. *Il fatto.* Con la sentenza in commento, il Tribunale Militare di Roma ha statuito sulla penale responsabilità di un imputato, Capitano di Fregata della Marina militare italiana, accusato di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio (art. 86 c.p.m.p.), in continuazione con le ulteriori fattispecie di procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio (art. 88 c.p.m.p.), procacciamento o rivelazione di notizie a carattere riservato (art. 93 c.p.m.p.), esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio (art. 89-bis, co. 1 c.p.m.p.) e comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate (art. 94 c.p.m.p.)¹.

Il militare, da tempo attenzionato dall'Agencia informazioni e sicurezza interna (A.I.S.I.)² per una probabile dispersione informativa in favore di appartenenti

¹ Sent. in nota, 150. Nello specifico, i giudici hanno desunto la sussistenza del medesimo programma criminoso dal legame teleologico tra le varie condotte, consistito nella finalità di spionaggio, dalla medesimezza del contesto spaziale e temporale e dalla unicità del destinatario della condotta rivelatrice.

² L'A.I.S.I. (Agenzia informazioni e sicurezza interna) è un ente statale, istituito dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, che ha il compito di ricercare ed elaborare, nei settori di propria competenza, tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione militare o terroristica, informando tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.

Insieme al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (C.I.S.R.), al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (D.I.S.) e all'Agencia informazioni e sicurezza esterna (A.I.S.E.), essa fa parte del Sistema di informazioni per la sicurezza della

a forze armate straniere, dopo essersi procurato documenti di carattere segreto e riservato, ne fotografava il contenuto e lo trasmetteva, dietro compenso, ad un agente diplomatico dell'Ambasciata russa. Tra i documenti oggetto di indebita diffusione, ve ne erano alcuni, recanti la classifica di segretezza e la provenienza NATO, di precipua rilevanza politico-militare, in quanto contenenti informazioni relative agli assetti organizzativi, all'avanzamento e alle criticità delle missioni internazionali che impegnavano l'Alleanza e i vari Stati membri, tra cui l'Italia³.

All'esito di una complessa istruttoria dibattimentale, il Tribunale, considerando «pienamente legittima la circostanza che i documenti di cui all'imputazione non fossero *ab origine* confluiti nel fascicolo [...] del dibattimento»⁴, come imposto dal principio di inviolabilità degli archivi NATO⁵, corollario del peculiare regime di immunità di cui l'Organizzazione è beneficiaria, e ritenendo altresì di aver «accertato in maniera inconfutabile il fatto storico e l'attribuibilità delle fattispecie contestate»⁶, condannava l'imputato alla pena di trent'anni di reclusione, unitamente all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Molteplici, a parere di chi scrive, gli spunti offerti dalla presente decisione e, nello specifico, dalle eccezioni sollevate dalla difesa. Rilevando, infatti, come la mancata ostensione in sede processuale dei documenti NATO abbia determinato una presunta lesione del diritto di difesa dell'imputato, viene riproposto il tema, peraltro già ampiamente affrontato dalla giurisprudenza di Strasburgo, della conciliabilità del dovere di tutelare i diritti fondamentali dell'individuo con quello, ulteriore, di adempiere agli obblighi assunti dallo Stato in virtù dell'appartenenza ad Organizzazioni internazionali, il cui regime di immunità

Repubblica.

³ Sent. in nota, 64. Peraltro, in relazione alla medesima vicenda, l'imputato era stato contemporaneamente tratto a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di Roma, in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 81 cpv, 257 (spionaggio politico o militare) e 261, co. 1 e co. 3 c.p. (rivelazione di segreti di Stato a scopo politico o militare). Il Tribunale militare, ritenendo la piena coincidenza tra i fatti contestati nei due processi, sollevava conflitto di attribuzione alla Corte di cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte, condividendo il diverso orientamento della Corte d'Assise e di alcuni precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto che «non sussiste un necessario rapporto di specialità tra i reati di cui agli artt. 257 c.p. e 261, comma 3, c.p., e quelli previsti dagli artt. 86 c.p.m.p. e 88 c.p.m.p., non essendo perfettamente sovrapponibili le condotte incriminate, posto che le norme del codice penale ordinario contemplano una finalità non solo militare ma anche politica» (Cass., Sez. I, 9 settembre 2021, n. 13639, in *Cass. pen.*, 2022).

⁴ *Ibid.*, 133.

⁵ Art. 7 Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951.

⁶ *Ibid.*, 134.

sia potenzialmente idoneo a pregiudicare una tutela effettiva di simili prerogative fondamentali.

2. *Premessa. Notizie segrete e notizie riservate. Il concetto di segreto militare.* Ad avviso dei decidenti, preliminare, rispetto alla qualificazione giuridica delle condotte di cui ai capi di imputazione, è la valutazione della natura dei documenti sequestrati e la loro attinenza agli interessi tutelati dagli artt. 86 ss. c.p.m.p., incriminanti i c.d. reati di spionaggio militare.

Accomunati dal presupposto di punire condotte di propalazione di notizie concernenti «la forza, la preparazione e la difesa⁷» statali, la cui indebita conoscenza sia idonea ad arrecare danno alla preparazione militare dello Stato⁸, tali fattispecie si fondano, da un punto di vista oggettivo, sulla natura segreta delle informazioni oggetto di rivelazione.

In passato, la dottrina si è lungamente interrogata sulla natura e sul concetto di segreto, data l'assenza di una definizione chiara e precisa nel complesso normativo destinato alla sua tutela penale⁹. Nello specifico, viva è stata la disputa intorno all'essenza del segreto militare, essendosi discusso se essa dipendesse dalla volontà, implicita o esplicita, dello Stato cui attiene la notizia¹⁰, ovvero se discendesse automaticamente dalla natura stessa dell'interesse tutelato¹¹, o,

⁷ Per un'analisi di tali concetti vedi MESSINA, *I reati contro la fedeltà e la difesa militare, I reati contro la fedeltà e la difesa militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1987, 290, secondo cui «“Forza” sarà tutto ciò che riguarda la formazione, la costituzione, la composizione e la dislocazione di unità e reparti, la loro consistenza numerica, i loro spostamenti, i loro armamenti ecc. “Preparazione” sarà ciò che riguarda il grado di addestramento e di allenamento delle truppe, la situazione morale e materiale delle unità o degli equipaggi, i programmi terrestri, navali aeronautici, le caratteristiche costruttive di mezzi meccanici, eventuali deficienze o avarie, il funzionamento del materiale in uso o in esperimento ecc. “Difesa” sarà ciò che riguarda le fortificazioni, le postazioni di artiglieria, le basi navali, le stazioni di vigilanza costiera, gli impianti aeronautici, le basi missilistiche, le caserme, gli stabilimenti materiali, gli arsenali, ecc.».

⁸ NOTARO, *Lineamenti di diritto penale militare italiano*, Torino, 2020, 156.

⁹ SCANDURRA, *Spionaggio militare e rivelazione di segreti militari*, in *Noviss. dig. it.*, 1971, vol. XVIII, 5.

¹⁰ Così MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1950, vol. IV, 190, che, nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, definisce il segreto come «il limite posto da una volontà giuridicamente competente alla conoscibilità di un fatto, di un atto o di una cosa, per modo che questi siano attualmente destinati a rimanere occulti per ogni persona diversa da quelle che legittimamente li conoscono, ovvero per coloro ai quali non vengano palesati da chi ha il potere giuridico di estendere o di togliere il detto limite, o da forze volontarie o involontarie indipendenti dalla volontà di chi ha la giuridica disponibilità del segreto».

¹¹ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale parte speciale*, 1991, vol. II, 567, sostiene a tal proposito che «rispetto alle notizie del primo gruppo [N.d.A. notizie segrete] il vincolo del segreto deriva in modo diretto dalla natura dei fatti o della cosa a cui ci si riferisce».

ancora, se dovesse piuttosto farsi riferimento ad entrambe queste impostazioni, in modo da considerare sia la natura stessa della notizia sia la volontà dell'autorità statale¹².

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore prima della Legge 24 ottobre 1977, n. 801 e, successivamente, della Legge 3 agosto 2007, n. 124, la questione ha perso gran parte della sua rilevanza pratica. Queste, infatti, definendo la nozione di «segreto di Stato», dispongono che «sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno [...] *alla preparazione e alla difesa militare dello Stato*», riconducendo in tal modo la nozione di segreto militare nell'alveo del segreto di Stato¹³. D'altronde, come è stato ragionevolmente sostenuto, una tale assimilazione non contraddice le peculiarità del diritto penale militare, che è pur sempre da considerarsi come «parte integrante dell'ordinamento statale e perciò idoneo a manifestare una coerenza sistematica con gli elementi generali dell'ordinamento»¹⁴.

¹² Per un esame delle diverse concezioni dottrinali, CRESPI, *La tutela penale del segreto*, Palermo, 1952, 5 ss. Si veda anche DE MARSICO, *La nozione di "segreto" nei delitti contro la personalità dello Stato*, in *Arch. pen.*, 1949, I, 231, il quale ritiene come nessuno dei due criteri, oggettivo e soggettivo, appaiono da soli idonei allo scopo di definire correttamente il concetto di segreto. Non quello soggettivo poiché, sebbene utile a porre in risalto la fonte della maggior parte dei segreti, spettando sovente alla volontà statale di stabilire quando debba apporsi il vincolo di segretezza in armonia con gli obiettivi permanenti o contingenti dell'attività politica, non è tuttavia da escludere che vi siano ipotesi in cui «il segreto investe una situazione cui specificamente lo Stato non ha pensato, pur essendo compresa fra le condizioni di attuazione o di sviluppo del suo programma: una di quelle situazioni la cui importanza emerge non nel momento in cui lo Stato fissa una direttiva ma nella fase in cui questa direttiva si attua».

Nemmeno il criterio obiettivo, tuttavia, può da solo rispondere alle esigenze della tutela, in quanto «restringerebbe troppo l'orbita dei segreti, lasciandone fuori tutti quelli che solo per una data, e spesso improvvisa, contingenza, diventano tali (es., notizie finanziarie nella imminenza di un decreto catenaccio), a volte lo allargherebbe troppo, continuando a comprendervi quelli che tali, per loro natura, furono in un determinato periodo storico, ma hanno finito di esserlo per un avvenimento che il pubblico ignora (es., il piano di guerra contro uno Stato di cui si temeva l'alleanza col nemico e che con un accordo segreto ha garantito invece la neutralità)».

¹³ BRUNELLI-MAZZI, *Diritto penale militare*, 2007, 217.

¹⁴ LA CUTE, *Spionaggio militare e rivelazione di segreti militari: tra diritto comune e diritto penale militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1989, vol. XV, 1, 15. L'Autore sostiene che una tale assimilazione può spiegarsi con l'obiettivo difficoltà di giustificare la tutela del segreto politico nel contesto e, soprattutto, nello spirito della Costituzione repubblicana. Infatti, in un ordinamento democratico, laddove con ciò si intenda un sistema di vita sociale, amministrativa e burocratica che si snoda nel quadro di quella «democrazia progressiva» delineata dalla Costituzione, potrebbe porsi la difficoltà di ritenere lecite imposizioni di segretezza concernenti notizie di esclusivo interesse politico interno, profilandosi un possibile contrasto con il principio costituzionale di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2 Cost., che sancisce il controllo e la partecipazione del popolo alla gestione della funzione di indirizzo politico. In merito al fondamento

Ebbene, muovendo da tali testi legislativi, parte della dottrina¹⁵ ha superato i precedenti criteri formalistici e scarsamente delimitativi della nozione di segreto militare, giungendo ad affermare, alla stregua di un criterio oggettivo, che sarebbe la natura della notizia in sé a decidere del carattere di segretezza, da ritenersi sussistente ogniqualvolta la stessa sia in concreto idonea, in caso di diffusione oltre la cerchia dei soggetti legittimati a disporre in ragione delle proprie funzioni, a recar danno alla forza e alla difesa statali.

Difatti, come si avrà modo di approfondire oltre¹⁶, competente ad esercitare il potere di segretazione è l'autorità amministrativa che forma il documento; tuttavia, spetta comunque al giudice rintracciare direttamente nel caso concreto se sussistano effettivamente gli estremi indicati nella legge per configurare il divieto di propalazione. L'Autorità giudiziaria, in altre parole, non risulta condizionata, né vincolata, dalle classifiche amministrative di segretezza disposte dagli organi dell'Esecutivo.

Quest'ultimo profilo distingue, invece, le notizie riservate, il cui divieto di divulgazione è penalmente sanzionato dall'art. 93 c.p.m.p.¹⁷. Rispetto ad esse, quindi, può ben dirsi trattarsi di una categoria delimitabile in conformità di un criterio soggettivo, derivando la riservatezza dal mero divieto di diffusione imposto dall'autorità¹⁸.

Si è detto in dottrina che il segreto militare involge prioritariamente ed essenzialmente il «supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, indipendenza e – al limite – alla sua stessa sopravvivenza¹⁹». Il nocumento alla sicurezza dello Stato deve essere, pertanto, valutato in un'ottica non strettamente e rigorosamente collegata alla tutela della personalità internazionale nel quadro della difesa militare, coinvolgendo esso, al contrario, tutti gli

costituzionale del segreto, l'Autore richiama l'orientamento prevalente, secondo il quale dovrebbe ravvisarsi negli artt. 52 e 54 Cost., ovvero nel dovere di fedeltà riguardante tutti i cittadini, che si configura come dovere autonomo di osservare la costituzione e le leggi. Ciò trova altresì conferma in Corte cost., 24 maggio 1977, n. 86, in *Giur. cost.*, 1977, I, 706.

¹⁵ NOTARO, *Lineamenti di diritto penale militare italiano*, cit., 161.

¹⁶ Vedi, *infra*, par. 2.1.

¹⁷ NOTARO, *Lineamenti di diritto penale militare italiano*, cit., 162;

¹⁸ SCANDURRA, *Spionaggio militare e rivelazione di segreti militari*, cit., 7; NOTARO, *Lineamenti di diritto penale militare italiano*, cit., 162-163, il quale propone una ricognizione della più recente giurisprudenza impegnata nella puntualizzazione dei criteri discretivi per l'individuazione delle notizie riservate in ambito militare.

¹⁹ Corte cost., 14 aprile 1976, n. 82, in *Giur. cost.*, 1976, I, 469.

aspetti riferibili ai compiti istituzionali delle forze armate²⁰.

2.1. *Classifiche di segretezza e qualifiche di sicurezza.* Come già precisato, qualora via sia l'esigenza di «circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali²¹», competente ad apporre la classifica di segretezza è l'autorità amministrativa che forma il documento.

Ai sensi dell'art. 42, L. 124/2007 sono quattro le tipologie di classifiche di sicurezza attribuibili in ambito nazionale: segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato²².

Esse vengono apposte in relazione al livello di «sensibilità» delle informazioni e dei documenti interessati, da valutarsi rispetto all'intensità del danno ai già menzionati interessi fondamentali della Repubblica che la relativa dispersione non autorizzata potrebbe comportare. Così, vengono classificati come «segretissimi» quei documenti o informazioni la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad «arrecare un danno *eccezionalmente grave* agli interessi essenziali della Repubblica²³»; la classifica «segreto» attiene all'ipotesi in cui l'indebita diffusione potrebbe arrecare ad essi «un *danno grave*»²⁴; le ultime due tipologie di classifiche involgono, rispettivamente, il caso in cui la propalazione non autorizzata potrebbe cagionare «un danno²⁵» ovvero «un danno *lieve*»²⁶ a detti interessi statali.

Quanto agli effetti, l'apposizione della classifica di segretezza limita l'accesso alla relativa informazione ai soli soggetti che abbiano necessità di conoscerla,²⁷

²⁰ LA CUTE, *Spionaggio militare e rivelazione di segreti militari: tra diritto comune e diritto penale militare*, cit., 13.

²¹ Art. 42, co. 1 L. 3 agosto 2007, n. 124.

²² Art. 42, co. 3 L. 124/2007: «Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinamentali seguiti nelle relazioni internazionali».

²³ Art. 4, co. 3 d.P.C.m. 12 giugno 2009, n. 7 («Determinazioni dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica»).

²⁴ Art. 4, co. 4 d.P.C.m. 7/2009.

²⁵ Art. 4, co. 5 d.P.C.m. 7/2009.

²⁶ Art. 4, co. 6 d.P.C.m. 7/2009.

²⁷ MOSCA-SCANDONE-GAMBACURTA-VALENTINI, *I servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124)*, Milano, 2008, 533. La necessità di conoscere (*need to know*) è da intendersi quale valutazione in merito all'indispensabilità dell'effettiva esigenza, in concreto, di essere resi partecipi di una ben precisa e individuata informazione connotata da un determinato grado di riservatezza. Un simile

in ragione delle proprie funzioni o abilitazioni, e all'Autorità giudiziaria. Quest'ultima, come già detto, ha infatti il compito di sindacare la conformità *in concreto* tra la classifica apposta dal competente organo amministrativo che ha curato il documento e i presupposti individuati dalla legge per l'apposizione del vincolo di segretezza²⁸. Da ciò discende, pertanto, un potere del giudice di prescindere dall'atto amministrativo di classificazione, qualora rilevi che un'eventuale diffusione della notizia o del documento non potrebbe in concreto pregiudicare alcuno degli interessi delimitati dal legislatore ovvero risulterebbe priva di capacità offensiva²⁹. Inoltre, l'adesione dell'Italia ai trattati istitutivi dell'Unione europea e di

rilievo, unitamente al positivo accertamento dell'affidabilità del soggetto richiedente l'abilitazione, è *condicio sine qua non* per il rilascio del c.d. nulla osta di segretezza.

²⁸ SCANDURRA, *Spionaggio militare e rivelazione di segreti militari*, cit., 7, sottolinea ragionevolmente come «non tutte le notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato sono, per ciò solo, segrete, essendo, all'opposto, molte di esse, per loro natura, palesi, come ad esempio accade per le caratteristiche esterne di una fortificazione, di un aeroporto, di una nave, di un aeromobile ecc. Rispetto a tali categorie di notizie non sono, perciò, applicabili le incriminazioni concernenti il segreto militare. [...] In quest'ultimo caso, si tratterebbe di notizie non formalmente né sostanzialmente segrete, perché tali da non potersi tenere occulte in un determinato luogo o entro una certa cerchia di persone».

²⁹ In passato, sono sorti interrogativi sul fondamento del potere del giudice penale di sindacare nel merito il provvedimento amministrativo di segretezza. Secondo una prima impostazione, accolta da MESSINA, *I reati contro la fedeltà e la difesa militare*, cit., 295, per evitare quello che potrebbe apparire «uno straripamento del giudice penale in un campo riservato» e, al contempo, per evitare che venga adottata una pronuncia di condanna basata su un presupposto scorretto, ovvero su un'erronea classifica di segretezza, dovrebbe richiamarsi il disposto di cui all'art. 49, co. 2 c.p. e, di conseguenza, concludersi che non potrà ritenersi integrato il reato di spionaggio ogniqualvolta la rivelazione di una notizia classificata come segreta «non manifesti idoneità ad arrecare almeno un pericolo alla difesa dello Stato».

Pervengono alla medesima conclusione, seppur con approccio diverso, BRUNELLI-MAZZI, *Diritto penale militare*, cit., 219, i quali affermano che in caso di contrasto «fra legge e atto amministrativo (contrasto che si verifica quando sia classificata come segreta una notizia non concernente la difesa militare dello Stato) [...] il giudice, in base alla mera considerazione della gerarchia delle fonti, potrà dare applicazione alla norma di legge, prescindendo completamente dall'atto amministrativo». Quindi, ad avviso degli Autori, laddove la diffusione di determinate notizie risulti innocua a compromettere la difesa militare dello Stato, «ai fini dell'eventuale accertamento della irrilevanza penale del fatto, non sembra necessario pervenire alla disapplicazione del provvedimento amministrativo, non offrendo la legge indizi per concludere che debba essere l'amministrazione, e non il giudice, a stabilire quali notizie, attinenti alla difesa militare, devono rimanere segrete». Per una ricognizione delle elaborazioni sul punto RIVELLO, *Lezioni di diritto penale militare*, Torino, 2012, 130.

Analogamente, in giurisprudenza, Corte cost., 28 giugno 2002, n. 295, in *Cass. pen.*, 2002, 3435, la quale, richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità, statuisce come «il divieto di divulgazione, analogamente a quello impositivo del segreto di Stato - concorrendo ad integrare la componente precettiva della norma incriminatrice - resta soggetto a sindacato di legittimità da parte del giudice penale, segnatamente in rapporto ai requisiti di ineranza contenutistica e di attitudine offensiva della notizia che ne costituisce oggetto».

Organizzazioni internazionali, quali la NATO, comporta altresì l'accettazione della relativa disciplina dei documenti da esse provenienti. Ebbene, le informazioni ivi contenute sono contraddistinte, oltre che dalla classifica di segretezza nazionale, anche da una qualifica di sicurezza, che identifica l'appartenenza dell'informazione all'Organizzazione, imponendo che la relativa diffusione avvenga esclusivamente nell'ambito della stessa³⁰.

Con particolare riferimento ai documenti con qualifica di sicurezza NATO, questi, a prescindere dalla loro classifica nazionale, soggiacciono al regime previsto dalla normativa italiana di recepimento della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, firmata ad Ottawa nel 1951³¹. Precisamente, l'art. 7 della Convenzione sancisce il principio dell'inviolabilità dei documenti NATO, per cui «gli archivi dell'Organizzazione e tutti i documenti ad essa appartenenti o da essa detenuti sono inviolabili, ovunque si trovino». In altre parole, dall'appartenenza di simili documenti ad un soggetto diverso dalla Repubblica discendono particolari obblighi direttamente incombenenti sulle autorità italiane, ma non le correlate potestà di classificazione o declassificazione, poiché le stesse, essendo semplicemente detentrici di simili carteggi, sono obbligate al rispetto degli impegni internazionali assunti e recepiti nell'ordinamento interno con apposita legge³².

All'esito di simili considerazioni, è agevole sostenere le conclusioni dell'organo giudicante, che ha ritenuto i documenti indebitamente ceduti dall'imputato pienamente attinenti agli oggetti delle condotte sanzionate e agli interessi tutelati dagli artt. 86 ss. c.p.m.p.

Secondo i giudici, la segretezza delle informazioni può essere riscontrata alla luce di due elementi. Da un punto di vista formale e contenutistico, tredici

³⁰ La definizione delle qualifiche di sicurezza si rinviene nel d.P.C.m. 6 novembre 2015, n. 5 («Disposizioni per la tutela Amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate a diffusione esclusiva»). In particolare, ai sensi dell'art. 1, lett. n) per «Qualifica di Sicurezza o Qualifica» si intende «la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che, attribuita a un'informazione, classificata e non indica l'organizzazione internazionale o dell'Unione europea o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione».

³¹ Così art. 21 d.P.C.m. 5/2015: «le informazioni classificate appartenenti ad organizzazioni internazionali e all'Unione europea ed a programmi intergovernativi recano le qualifiche previste dai rispettivi trattati, convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati e sono assoggettate al regime giuridico di rispettiva appartenenza».

³² MOSCA-SCANDONE-GAMBACURTA-VALENTINI, *I servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124)*, cit., 531 ss.; ROSSI MERIGHI, *Segreto di Stato. tra politica e amministrazione*, Napoli, 1994, 47-58.

documenti oggetto di indebita propalazione avrebbero una precipua rilevanza militare e un' idoneità a pregiudicare la difesa dello Stato, attestando essi le forze dispiegate, l'andamento e le criticità delle missioni in cui erano impegnati l'Alleanza Atlantica e i suoi membri³³. Ciò, pertanto, giustificerebbe non solo la provenienza NATO ma, altresì, l'apposizione delle classifiche nazionali «riservatissimo» e «segreto». Un ulteriore aspetto che contribuirebbe, ad avviso dei giudici, a provare la natura e la rilevanza contenutistica di tali informazioni è da riscontrarsi nel tipo di attività svolta dallo specifico reparto in cui era incardinato l'imputato, competente in materia di politica militare e strategica, dovendo esso definire le linee di indirizzo di politica militare e operativa della difesa³⁴. Costui, infatti, in qualità di Ufficiale alla sicurezza designato, non solo aveva pieno titolo e possibilità di accedere alla documentazione classificata senza dover dimostrare alcun interesse o necessità di conoscere i documenti NATO, ma *doveva* accedere ai sistemi classificati della difesa, in quanto ciò era funzionale al suo incarico di addetto alla Sezione strategica.

3. *Le condotte contestate.* Quanto alle condotte contestate, queste, come già detto, sono state sussunte nelle fattispecie di procacciamento, esecuzione di fotografie e rivelazione a scopo di spionaggio di notizie segrete e riservate concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato³⁵.

È ormai pacifico come rientrino sotto la comune denominazione di spionaggio militare, «oltre i fatti veri e propri di spionaggio, anche tutti quei fatti che, potendo essere diretti a tale scopo, espongono comunque a pericolo la difesa militare dello Stato: sono, quindi, fattispecie a tutela anticipata e a forma libera, comprensive di forme puramente preparatorie, la cui perseguibilità consente di colpire l'attività spionistica o presunta tale in tutte le sue possibili estrinsecazioni»³⁶.

Su un piano generale, giova, innanzitutto, sottolineare come lo scopo di spionaggio, minimo comun denominatore delle fattispecie in discorso, può essere

³³ Sent. in nota, 122.

³⁴ Sent. in nota, 82. Precisamente, la Sezione cui apparteneva l'imputato «era proprio deputata a [...] raccogliere tutti quegli elementi che consentono al Capo di Stato Maggiore della Difesa di suggerire al Ministro della difesa che il governo italiano è opportuno che partecipi ovvero non è opportuno che partecipi alla missione internazionale».

³⁵ Sent. in nota, 145.

³⁶ *Relazione della Commissione reale ai progetti preliminari del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra*, Roma, 1913, vol. III, 2, 100.

variamente declinato. Diversamente dal codice comune, che non reca specificazione alcuna, nel codice militare esso è, infatti, talvolta descritto come ipotesi di dolo specifico³⁷. Ciò è quanto previsto per il delitto di procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio (art. 88 c.p.m.p.), per cui si richiede espressamente che l'agente sia animato dallo «scopo di darne [N.d.A., della notizia segreta] comunicazione ad uno Stato estero», non essendo necessario che quest'ultimo abbia effettivamente recepito la notizia oggetto di indebito procacciamento, ma bastando, al contrario, che il proposito spionistico abbia animato l'agente nel momento in cui costui ha posto in essere un'attività positiva al fine di venire in possesso di una delle suindicate notizie³⁸.

Altre volte, invece, lo scopo di spionaggio non viene raffigurato come un'ipotesi di dolo specifico, bensì come una particolare direzione finalistica dell'azione, che l'agente si deve rappresentare. Si veda, secondo taluna parte della dottrina, il reato di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, punito qualora la rivelazione venga commessa nell'«interesse di uno Stato estero» (art. 86 c.p.m.p.). L'interesse in questione non è – a differenza di quanto detto per l'ipotesi di procacciamento – la finalità che muove l'agente, essendo semplicemente necessario che lo stesso abbia consapevolezza della idoneità della propria condotta a soddisfare un interesse di uno Stato straniero³⁹.

Procedendo all'analisi dei singoli capi di imputazione, a partire da quello inerente il procacciamento di notizie segrete e riservate a scopo di spionaggio, il Tribunale ha ritenuto che le reiterate condotte di riproduzione dei documenti, cartacei e digitali, e di memorizzazione delle notizie ivi contenute su supporti informatici, che l'imputato avrebbe poi consegnato all'agente diplomatico straniero, possano valere ad integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 88 e 93

³⁷ BRUNELLI-MAZZI, *Diritto penale militare*, cit., 216; NOTARO, *Lineamenti di diritto penale militare italiano*, cit., 162.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* Di avviso contrario è, invece, MESSINA, *I reati contro la fedeltà e la difesa militare*, cit., 290, per cui «se lo scopo di dare comunicazione a uno Stato estero in grado di specificare l'ipotesi del procacciamento non potrebbe sortire lo stesso risultato per l'ipotesi di rivelazione, in quanto non avrebbe molto senso parlare di rivelazione di notizie segrete “allo scopo di darne comunicazione...” (un consimile scopo, infatti, sarebbe insito nel fatto di rivelare), sarebbe però teoricamente ammissibile l'inverso, e cioè un procacciamento attuato “nell'interesse di uno Stato estero”, dove la criminalizzazione batterebbe su un chiaro, pur se implicito, orientamento della condotta verso una futura rivelazione. Quest'ultima ipotesi non è, tuttavia, prevista dalla legge. Deve allora dedursene – a meno che non si voglia pensare ad una lacuna – che, nella concezione militar-penalistica dello spionaggio, le due apparenti tipologie comportamentali (rivelazione nell'interesse di uno Stato estero e procacciamento a scopo di spionaggio) trovano un denominatore comune nella direzione dell'elemento psicologico, sostanzialmente identico».

c.p.m.p.⁴⁰. Ciò è, d'altronde, coerente con la definizione comunemente accolta della stessa condotta di procacciamento, la quale richiede che la conoscenza delle notizie sia conseguita attraverso un'attività di assunzione diretta delle stesse, ovvero carpando la buona fede del loro depositario, restando tuttavia varie le modalità mediante cui la stessa può concretizzarsi⁴¹. Ebbene, ad avviso dei decidenti, tutti gli elementi, soggettivi e oggettivi, della fattispecie di procacciamento possono essere ritenuti indubbiamente provati: a partire dalla natura dei documenti e dalla qualifica rivestita dall'imputato, il quale aveva sicuramente titolo e possibilità di accedere a tutta la documentazione del proprio reparto, pur non essendo legittimato ad effettuare gli accessi per fini diversi da quelli istituzionali, sino alla finalità di dare comunicazione di quanto carpito ad uno Stato estero, scopo poi effettivamente concretizzatosi nell'incontro clandestino con il diplomatico straniero.

La condotta di mera riproduzione fotografica dei documenti di cui ai capi di imputazione è stata, poi, inquadrata dai decidenti nel reato di esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, di cui all'art. 89-*bis*, co. 1 n. 1) c.p.m.p.⁴². Tale fattispecie concorre, nel caso in esame, con quella di procacciamento che ha, tuttavia, portata più ampia, riferendosi a tutto il complesso di attività finalizzate alla materiale acquisizione delle notizie, realizzatasi, nel caso di specie, mediante memorizzazione su apposito supporto digitale⁴³.

Quanto, infine, alla condotta di cessione del dispositivo contenente le informazioni carpite, questa è stata ritenuta sussumibile nelle ulteriori fattispecie di rivelazione a scopo di spionaggio di segreti militari e di notizie riservate, ex artt. 86 e 93 c.p.m.p., i quali hanno ad oggetto qualunque condotta, attuabile in modo rappresentativo, reale o sottinteso, diretta a sottrarre l'informazione alla sfera di controllo del legittimato a disporne e a porla nella disponibilità

⁴⁰ Sul punto viene correttamente richiamata Cass., Sez. I, 24 dicembre 1996, n. 11160, in *Giust. pen.*, 1997, II, 524, secondo cui il reato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato «può essere commesso anche da chi sia già detentore della documentazione sottoposta a segreto, quando tale detenzione, originariamente legittima in virtù dell'incarico cui era investito il soggetto, sia divenuta illegittima».

Inoltre, la giurisprudenza in commento precisa come «benché la nozione di notizia sia, di per sé, un concetto immateriale, quando la stessa è contenuta in un documento non può essere distinta dal supporto, cartaceo o digitale, che la contiene, ragione per la quale procurarsi indebitamente detto supporto cartaceo ovvero riprodurlo costituisce procacciamento della notizia».

⁴¹ SCANDURRA, *Spionaggio militare e rivelazione di segreti militari*, cit., 11.

⁴² Sent. in nota, 148.

⁴³ *Ibid.*

conoscitiva del destinatario⁴⁴.

4. *Le eccezioni della difesa: la mancata ostensione dei documenti in sede istruttoria e la presunta lesione del diritto di difesa.* Brevemente sulle eccezioni sollevate dalla difesa. Nello specifico, essa ha rilevato di non aver avuto accesso ai documenti NATO oggetto delle imputazioni, né ai dispositivi informatici sequestrati per i successivi accertamenti tecnici, eccedendone di conseguenza l'inutilizzabilità per violazione del diritto di difesa dell'imputato, ex artt. 24 e 111 Cost.⁴⁵

Al fine di aver accesso al materiale probatorio acquisito, i difensori hanno pertanto sollecitato il Collegio giudicante, ai sensi dell'art. 256-*bis*, co. 4 c.p.p., a formulare istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri affinché assumesse le iniziative necessarie presso l'Alleanza Atlantica al fine di verificare la sussistenza di un segreto NATO, ovvero affinché adottasse le determinazioni di sua competenza in ordine alla eventuale apposizione del segreto di Stato⁴⁶.

Questa specifica norma del codice di rito, introdotta dall'art. 15 L. 124/2007, prevede un particolare meccanismo volto scongiurare qualsiasi automatismo nell'acquisizione da parte dell'Autorità giudiziaria di un documento, atto o cosa originato da un organismo informativo estero e trasmesso con vincolo di non divulgazione⁴⁷. In tal caso, prima di procedere, il documento viene trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri affinché, dopo aver assunto le necessarie determinazioni presso l'autorità estera, valuti come procedere anche rispetto all'apposizione del segreto di Stato che, ai sensi dell'art. 39, co. 4 L. 124/2007, è pure consentita anche su documenti acquisiti all'estero. Successivamente, il Presidente del Consiglio ha sessanta giorni a disposizione per

⁴⁴ BRUNELLI-MAZZI, *Diritto penale militare*, cit., 215; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 247. In senso contrario DI VICO, *La rivelazione di segreti di stato*, in *Ann. dir. proc. pen.*, 1934, 1, 279, secondo il quale le notizie devono essere cedute segretamente e confidenzialmente.

⁴⁵ Sent. in nota, 120 ss.

⁴⁶ Art. 256-*bis*, co. 4 c.p.p. («Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sodi dei servizi di informazione per la sicurezza»): «Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato».

⁴⁷ RIVELLO, *Art. 256-bis.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, Milano, 2017, 2496 ss.

autorizzare l'acquisizione del documento ovvero per opporre o confermare il segreto di Stato, pena l'acquisizione automatica da parte dell'Autorità giudiziaria secondo il principio del silenzio-assenso⁴⁸. A poter interdire l'acquisizione dell'atto è, quindi, in ogni caso solo l'eventuale determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri ad apporre il segreto di Stato⁴⁹.

Orbene, nel caso in esame i giudici hanno escluso l'invocabilità di tale disposizione processuale per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, il tenore letterale della norma si riferisce propriamente all'ipotesi in cui il documento sia originato da un «organismo informativo estero». In dottrina⁵⁰, non si è mancato di evidenziare le incertezze che permeano la definizione di tale concetto, posto che negli ordinamenti stranieri non sempre è dato rinvenire specularità e nemmeno parallelismi con l'assetto voluto dal legislatore per il nostro sistema di informazioni per la sicurezza. Ciononostante, il criterio più prudente a fini definitivi potrebbe, ad avviso di alcuni⁵¹, essere individuato nella circostanza oggettiva per cui il soggetto estero abbia intrattenuto rapporti e corrispondenze a carattere informativo con i nostri Apparati di informazione per la sicurezza⁵², ovvero con gli uffici ad essi collegati⁵³.

Pertanto, la norma non trova evidentemente applicazione per la documentazione NATO, la quale, come già rilevato, appartiene ad un'Organizzazione internazionale e, come tale, è sottoposta al già menzionato principio di inviolabilità. Per tali carteggi, infatti, non è necessario che il Presidente del Consiglio opponga il segreto di Stato affinché ne sia preclusa la consultabilità da parte dell'Autorità giudiziaria, in quanto la loro sottrazione ad ogni ipotesi di accesso

⁴⁸ MOSCA-SCANDONE-GAMBACURTA-VALENTINI, I servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124), cit., 663.

⁴⁹ MOSCA-SCANDONE-GAMBACURTA-VALENTINI, *I servizi di informazione e il segreto di Stato* (Legge 3 agosto 2007, n. 124), cit., 664.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Da individuarsi nel D.I.S., A.I.S.I. e A.I.S.E.

⁵³ Quanto all'individuazione degli uffici collegati ai Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica, essi sono da identificarsi in quei soggetti, da intendersi anche come unità organizzative, per cui è la legge stessa ad individuare i legami con l'*intelligence*. Pertanto, rientrerebbero certamente in questa nozione i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della difesa, unitamente agli uffici attraverso cui adempiono al proprio mandato, il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (R.I.S.) e le Forze di Polizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121. Sulle perplessità che suscita una simile dilatazione delle categorie di soggetti annoverabili nella nozione in discorso si veda MOSCA-SCANDONE-GAMBACURTA-VALENTINI, *I servizi di informazione e il segreto di Stato* (Legge 3 agosto 2007, n. 124), cit., 661.

o acquisizione è *ab origine* inibita all'ordinamento⁵⁴. Qualora, al contrario, il Presidente volesse procedere all'esibizione, dovrebbe esperire le apposite procedure per richiedere all'Alleanza la dequalifica ovvero l'autorizzazione all'ostensione dei propri documenti in sede giudiziaria; procedura, tuttavia, assai complessa che, statisticamente, ha esito positivo solo per i documenti risalenti nel tempo⁵⁵.

In secondo luogo, i giudici hanno rilevato che alcun *vulnus* sia ravvisabile nella formazione del fascicolo dibattimentale e, di conseguenza, rispetto all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, in quanto ciascuno dei documenti è stato acquisito e reso disponibile alle parti processuali secondo il regime previsto in relazione alla diversa tipologia di classifica⁵⁶. Così, i documenti non classificati sono stati messi a disposizione della difesa con contestuale possibilità di estrarne copia; al contrario, tale facoltà non è stata accordata per i documenti classificati, dei quali la difesa ha potuto unicamente prendere visione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, co. 8 L. 124/2007⁵⁷.

Inoltre, conclude il Collegio, quanto alla natura e al contenuto altamente sensibili dei documenti NATO, questi, nonostante la mancata ostensione alla difesa per le ragioni sopra esposte, possono dirsi pienamente ed esaustivamente provati alla luce di quanto attestato, in atti fidefacenti, dalla polizia giudiziaria e dai testi qualificati⁵⁸, nonché dal rilievo per cui i difensori hanno comunque preso parte agli accertamenti tecnici irripetibili, ex art. 360 c.p.p., che hanno consentito di verificare lo stato dei reperti, la corrispondenza della copia forense ai reperti originali e le procedure per garantire la genuinità e

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Sent. in nota, 144.

⁵⁷ Art. 42, co. 8 L. 124/2007 («Classifiche di segretezza»): «Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia».

⁵⁸ Sent. in nota, 140 ss. Ad avviso dei decidenti, ai fini dell'attivazione del procedimento per la declassifica ed il rilascio dei documenti occorrerebbe la sussistenza della necessità, se non dell'indispensabilità, di conoscere l'esatto contenuto delle informazioni. Un simile interesse alla conoscenza può, invero, ritenersi sussistente, nonostante il conseguente pregiudizio per gli interessi tutelati dal vincolo di segretezza, quando le informazioni contenute nel documento siano indispensabili ai fini della ricerca della prova dei fatti penalmente rilevanti. Nel caso di specie, non vi sarebbe indispensabilità in tal senso, posto che la prova della natura segreta dei documenti di cui ai capi di imputazione, unitamente alla loro attinenza alla preparazione, forza e difesa dello Stato, nonché alla loro offensività in concreto, può fondarsi anche sulle dichiarazioni di testi qualificati che hanno depresso in tal senso e sulle ulteriori risultanze istruttorie.

l'immodificabilità degli stessi.

5. *Riflessioni conclusive.* Le questioni sottese alle eccezioni sollevate dalla difesa inducono a riflettere su come il dovere di rispettare gli obblighi assunti dall'ordinamento sul piano internazionale possa coniugarsi con l'ulteriore dovere di dare effettiva attuazione ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale e dall'ordinamento sovranazionale, che con essi possono confliggere. Sotto tale profilo, gli esiti cui sono pervenuti i giudici nella pronuncia in commento sembrano richiamare quell'orientamento della Corte EDU che in passato aveva ravvisato nella dottrina della c.d. protezione equivalente lo strumento ermeneutico idoneo a superare le antinomie tra le garanzie stabilite dalla C.E.D.U. e le prescrizioni sancite nei trattati istitutivi di Organizzazioni internazionali, quali l'Alleanza Atlantica e l'ONU⁵⁹.

Elaborata a partire dagli anni Novanta del secolo scorso in seno agli organi di controllo di Strasburgo⁶⁰, la teoria della protezione equivalente, inizialmente confinata ai soli rapporti tra ordinamento dell'Unione e C.E.D.U., postula che, qualora gli Stati contraenti trasferiscano ad una Organizzazione internazionale poteri che possono incidere sull'ambito di applicazione della Convenzione, l'Organizzazione in questione è tenuta a tutelare i diritti sanciti all'interno della C.E.D.U. con misure che possano considerarsi almeno equivalenti a quelle previste dalla stessa Convenzione⁶¹. Qualora si accerti che l'Organizzazione garantisce un simile *standard* di protezione⁶², dovrà presumersi che l'operato delle

⁵⁹ VENTRONE, *La dottrina della protezione equivalente nei rapporti tra CEDU e Nazioni Unite alla luce della prassi più recente della Corte europea dei diritti dell'Uomo*, in www.osservatorioaic.it, 23 marzo 2015, 3-4.

⁶⁰ Corte EDU, *M. & Co. C. Repubblica federale di Germania*, ricorso 13258/87, dec. 9 febbraio 1990; Corte EDU, *Bosphorus Hava Yolları Turizm c. Irlanda*, ricorso n. 45036/98, sent. 30 giugno 2005.

⁶¹ LO TAURO, *Verso una tutela integrata dei diritti fondamentali in Europa. Il sistema multilivello di protezione e i rapporti tra ordinamenti: alla ricerca di una tutela più estesa*, in www.lex.unict.it, dicembre 2016, 60.

⁶² VENTRONE, *La dottrina della protezione equivalente nei rapporti tra CEDU e Nazioni Unite alla luce della prassi più recente della Corte europea dei diritti dell'Uomo*, cit., 8, il quale afferma come «questa sorta di “immunità condizionale” è soggetta ad una doppia fase di controllo. La prima consiste nella valutazione del livello generale di protezione dei diritti umani assicurato dall'organizzazione internazionale ed è, quindi, un controllo generale e astratto, poiché non riguarda la singola fattispecie dinanzi al giudice, bensì le garanzie offerte dall'organizzazione complessivamente intesa. Esso, inoltre, ha carattere esaustivo, nel senso che adotta come parametro la valutazione delle misure adottate nel caso concreto. La seconda fase attiene, invece, alla valutazione delle misure adottate nel caso concreto. Lo scopo della Corte è, quindi, quello di accertare che la protezione dei diritti umani non sia manifestamente carente (*manifest deficiency*) nell'ipotesi di specie».

autorità statali, le quali si limitano a dare attuazione agli obblighi sovranazionali senza godere di discrezionalità, sia conforme alla C.E.D.U.

Si veda, per i fini che qui interessano, il noto caso *Chapman c. Belgio*⁶³, in cui la Corte è stata chiamata a valutare la ricevibilità di un ricorso proposto da un cittadino americano impiegato in Belgio che lamentava come il peculiare regime di immunità riconosciuto all'Alleanza Atlantica determinasse un indebito pregiudizio del suo diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva (art. 6, par. 1 C.E.D.U)⁶⁴. In questa vicenda, la Corte ha rilevato come, qualora si tratti di proteggere diritti che possono essere limitati da un tale regime di immunità, malgrado il trasferimento di competenze ad un'Organizzazione internazionale quale la NATO, gli Stati non sono esonerati dal rispetto delle garanzie fondamentali sancite all'interno della Convenzione europea⁶⁵. Tuttavia, se è vero che l'art. 6 della Convenzione assicura il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, deve pure concludersi come talune limitazioni a tali prerogative fondamentali siano ammissibili se proporzionate rispetto agli obiettivi che un simile regime concorre a perseguire. Sotto tale profilo, il regime di immunità concesso alla NATO risulta compatibile con l'art. 6 C.E.D.U nella misura in cui serve a garantire e a facilitare il funzionamento di un'Organizzazione impegnata ad assicurare la pace e la cooperazione internazionale; per tale motivo, le conseguenti restrizioni, anche sul piano processuale, da esso derivanti sono ammissibili nei limiti in cui la stessa Organizzazione abbia previsto rimedi per evitare eventuali vuoti di tutela⁶⁶.

Simili motivazioni, che peraltro non rappresentano certamente un *unicum*

⁶³ Corte EDU, Sez. V, 28 marzo 2013, *Chapman c. Belgio*, con nota di BUFFA, *Le decisioni di Chambre di marzo 2013*, in www.questionegiustizia.it, 29 maggio 2013.

⁶⁴ Nel caso di specie, il ricorrente, un cittadino americano impiegato in Belgio come ufficiale della NATO in servizio presso l'Agenzia di Gestione e Controllo del Traffico aereo (NACMA) con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva adito la Corte europea dopo che la Corte d'Appello belga aveva riformato la sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Bruxelles, dichiarando irricevibile il ricorso da lui proposto, teso alla riqualificazione del proprio contratto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato, in ragione dell'immunità dalla giurisdizione riconosciuta all'Alleanza Atlantica e alla NACMA. Invocando l'art. 6, par. 1 C.E.D.U, il lavoratore aveva, pertanto, adito i giudici di Strasburgo lamentando la violazione del suo diritto di accesso ad un tribunale.

⁶⁵ Corte EDU, cit., par. 45.

⁶⁶ *Ibid.*, par. 49 ss. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la restrizione al diritto di accesso al tribunale compatibile con l'art. 6, par. 1 C.E.D.U. in quanto all'interno dell'Organizzazione è stata prevista la possibilità per i dipendenti NATO di rivolgersi alla *Nato Appeals Board*, organo indipendente competente a decidere su qualsiasi controversia individuale proposta da un membro del personale in servizio o da un membro del personale in pensione della NATO.

nella giurisprudenza di Strasburgo, nonostante recenti decisioni di segno opposto⁶⁷, sembrano essere state riproposte dalla giurisprudenza in nota, soprattutto nella parte in cui viene ribadito come la qualifica di sicurezza NATO dei documenti di cui ai capi di imputazione, seppur funzionale a impedire la divulgazione di informazioni che potrebbero compromettere l'efficiente funzionamento dell'Organizzazione, non ne impedisce tuttavia integralmente l'ostensibilità all'Autorità giudiziaria – e, quindi, non comprime interamente il diritto di difesa dell'imputato – in quanto la stessa Convenzione di Ottawa del 1951 prevede un'apposita procedura di dequalifica che, a prescindere dalla sua effettiva applicazione pratica, rappresenta almeno astrattamente un rimedio volto ad evitare l'assenza integrale di qualsiasi tutela.

In definitiva, seppur non si possa ignorare la rilevanza e i risvolti pratici sottesi ai diversi, possibili, esiti di un simile giudizio di bilanciamento tra l'opportunità di tutelare i diritti individuali e il doveroso rispetto degli obblighi assunti dallo Stato sul piano internazionale, la soluzione accolta dai giudici nella presente pronuncia non sembra priva di fondamento, se non altro alla luce del dispositivo di cui all'art. 117, co. 1 Cost., il quale impone al legislatore un dovere di adattamento agli obblighi sovranazionali. All'esito di simili considerazioni, le questioni evocate dalla difesa sembrano pertanto radicarsi “a monte” della specifica pronuncia rilevante in questa sede, potendosi, al più, inquadrarle nel diverso tema degli eventuali margini di sindacabilità riconosciuti al Giudice delle Leggi nei confronti delle norme interne di adattamento ad obblighi internazionali potenzialmente incompatibili con la Costituzione⁶⁸.

MARIA FIORE ANGORI

⁶⁷ Si veda, per tutti, Corte EDU, Grande Camera, 26 novembre 2013, *Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera*.

⁶⁸ Per un inquadramento del tema GHERA, *Gli obblighi internazionali come “norme interposte” nei giudizi di legittimità costituzionale: implicazioni e aspetti problematici*, in www.dirittifondamentali.it, 2012, 2; FUSCO, *Il mito di Procuste. Il problema dell'interposizione delle norme generative di obblighi internazionali nei giudizi di legittimità costituzionale*, in www.rivistaaic.it, 23 ottobre 2020.